



UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 26
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: istituzione del “Gruppo IVA”

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (cosiddetta Legge di bilancio 2017) ha introdotto anche in Italia l’istituto del “Gruppo IVA”, di seguito illustrato, dando attuazione ad una normativa comunitaria, anche volta alla semplificazione degli adempimenti.

1. Introduzione del nuovo istituto del Gruppo IVA in attuazione delle regole comunitarie

Con la **legge di Bilancio 2017** è stato introdotto in Italia l’istituto del **Gruppo IVA**, previsto, facoltativamente, dall’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE. In questo modo è stato **colmato un gap competitivo** che riporta l’Italia al livello degli altri Paesi europei.

Il nuovo Gruppo IVA è un **istituto ben diverso da quello noto della liquidazione IVA** di gruppo. In quest’ultima gli aderenti non perdono la loro soggettività passiva agli effetti dell’IVA. La liquidazione IVA di gruppo, infatti, è soltanto un mero metodo di liquidazione dell’IVA, che consente alle società appartenenti ad un medesimo gruppo di compensare le situazioni creditorie e debitorie delle società aderenti. **Diversamente**, con il nuovo istituto del **Gruppo IVA** in commento (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo), **unico soggetto passivo IVA è il Gruppo**, così come unica è la partita IVA con la quale il Gruppo si presenta nei confronti dei terzi, mentre i **soggetti partecipanti si vedono di fatto “congelare” la propria soggettività passiva IVA**.

2. Soggetti esclusi dal Gruppo IVA

In via generale, non possono partecipare al Gruppo IVA:

- a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero di soggetti stabiliti in Italia;
- b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile. In caso di pluralità di aziende,

la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

3. Caratteristiche dell’istituto del Gruppo IVA

Le **caratteristiche salienti del Gruppo IVA** sono così riepilogabili:

- tutti i diritti e gli **obblighi** relativi alla disciplina IVA sono, rispettivamente, a favore o a carico del Gruppo IVA;
- tutte le transazioni **“interne”** tra i soggetti partecipanti ad un medesimo Gruppo IVA **non rilevano ai fini IVA** (con evidenti semplificazioni, venendo meno gli adempimenti di fatturazione, annotazione e dichiarazione per le operazioni “interne”). In sostanza, ai fini IVA, le transazioni interne non sono considerate cessioni di beni/prestazioni di servizi, con l’ulteriore vantaggio derivante dal venir meno della problematica del valore normale, applicabile in campo IVA nelle transazioni infragruppo con soggetti aventi diritto limitato alla detrazione;
- ai fini IVA, rilevano soltanto le operazioni effettuate nei confronti di (o rese da parte di) un soggetto appartenente ad un Gruppo IVA da parte (o nei confronti) di un soggetto **terzo rispetto al Gruppo**. Tali **operazioni si considerano effettuate da parte del (o rese a favore del) Gruppo IVA**;
- i soggetti che possono costituire un Gruppo IVA devono essere **vincolati da rapporti finanziari, economici e organizzativi**;

- la costituzione di un Gruppo IVA è una **scelta facoltativa**, ma, una volta operata, in linea generale, al Gruppo devono partecipare tutti i soggetti IVA per i quali ricorrano i suddetti tre vincoli, secondo il principio *all in, all out*, pur con alcuni temperamenti.

4. Requisiti per la costituzione (facoltativa) del Gruppo IVA: vincoli finanziario, economico e organizzativo

Come innanzi detto, affinché si possa optare per l'istituzione del Gruppo IVA è necessario che ricorrano congiuntamente i **vincoli finanziario, economico e organizzativo**, come definiti dal nuovo art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, di seguito commentati.

Dei tre vincoli quello finanziario è preminente. Infatti, ove sussista il vincolo finanziario, è stabilito che si presumono sussistenti i vincoli **economico e organizzativo**, fatta salva un'eccezione di legge riguardante gli enti creditizi di seguito commentati.

Una volta esercitata l'opzione per il Gruppo IVA, hanno diritto a parteciparvi tutti i soggetti per i quali ricorre il vincolo finanziario e l'**Amministrazione finanziaria non potrà eccepire l'assenza** del vincolo economico e/o di quello organizzativo, proprio sulla base di tale presunzione.

La **presunzione**, infatti, come indicato nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2017, è **superabile soltanto dal contribuente** (ove l'intento fosse, ad esempio, quello di escludere talune società dal Gruppo IVA) mediante **interpello** volto a dimostrare la non sussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo pur in presenza di quello finanziario.

5. Il requisito del vincolo finanziario

Secondo la norma, si considera

sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (controllo mediante la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria) e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

6. Il requisito del vincolo economico

Si considera sussistente un **vincolo economico** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Inoltre, per legge, il **vincolo economico** si considera, in ogni caso, **non sussistente** per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti da parte di enti creditizi o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi in questione, infatti, il vincolo finanziario è occasionale o,

in ogni caso non deriva da una strategia economica finalizzata ad acquisire il controllo, per cui è verosimile che non ricorra il vincolo economico.

7. Il requisito del vincolo organizzativo

Si considera sussistente un **vincolo organizzativo** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, quando tra detti soggetti esiste un **coordinamento**, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile (sono le norme sulla direzione e coordinamento di società), o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

8. Modalità di esercizio dell'opzione per il Gruppo IVA e sua decorrenza

Il Gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Tale opzione potrà essere esercitata dal rappresentante del Gruppo, in via telematica, con un modello di dichiarazione che sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Se tale dichiarazione sarà presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione avrà effetto dall'anno successivo; se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, avrà effetto a decorrere dal secondo anno successivo. Pertanto, poiché, per esplicita previsione della legge di Bilancio 2017, le norme sul nuovo Gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, l'opzione in parola potrà essere esercitata al più presto con la dichiarazione che si presenterà nel 2018 (entro il 30 settembre 2018), quindi con **applicazione a partire dalle operazioni IVA svolte dal 1° gennaio 2019**. Tale opzione è vincolante per un triennio a partire dall'anno in cui essa ha effetto, con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, fino a revoca.

9. Cessazione del Gruppo IVA

Quando **viene meno la pluralità dei soggetti** partecipanti si ha la cessazione dell'intero Gruppo IVA. Si ha, invece, soltanto la **cessazione di uno o più partecipanti al Gruppo** laddove si verifichi uno dei casi di esclusione (ad, esempio, qualora il soggetto sia messo in liquidazione ordinaria), ovvero qualora venga meno il vincolo finanziario, oppure, infine, qualora sia accertato il venir meno del vincolo economico ed organizzativo.

Entro trenta giorni dall'evento che causa la cessazione, il rappresentante del Gruppo è tenuto a **comunicare l'avvenuta cessazione** attraverso un'apposita dichiarazione da presentarsi in via telematica.

25 gennaio 2017



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com,

tel. 06.591.74.69, fax 06.591.35.82